

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA FOSSE ARDEATINE DI SAN SECONEDO PARMENSE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Municipale in Piazza Mazzini, 10

TRA

il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato, per la carica ricoperta, in San Secondo Parmense (PR), Piazza G. Mazzini n. 10, presso la sede municipale, il quale interviene nella presente convenzione quale _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ____ per conto e nell'esclusivo interesse della medesima e dichiara che il codice fiscale dell'Ente da lui rappresentato è 00231310343

E

il Sig. _____, in qualità di _____ con sede in _____, alla via _____ n. ____ e di seguito definita Associazione, il quale dichiara di agire nella presente convenzione in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa.

PREMESSO che con deliberazione n. 88 del 20/08/2022 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per l'affidamento della gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 — Oggetto

Forma oggetto della convenzione la gestione della palestra di proprietà comunale sita in via Fosse Ardeatine, con le proprie pertinenze, evidenziante nelle planimetrie, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.

La gestione gli impianti deve favorire lo sviluppo della pratica sportiva compatibile con la destinazione d'uso delle strutture ed attrezzature, dovendo garantire tra l'altro:

- a) l'apertura del citato impianto a tutti i cittadini del territorio;
- b) l'imparzialità nel permetterne l'uso alle società sportive che nel tempo ne facciano richiesta;
- c) esperienza nel settore sportivo, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori specializzati e l'organizzazione di attività a favore dei giovani e dei diversamente abili;

I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile e restano assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni due dalla di sottoscrizione, per il biennio 2022-2024, con scadenza al 31/07/2024.

In ogni caso la presente convenzione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

Art. 3 - Attività

L'Associazione si obbliga, limitatamente alle attività extrascolastiche:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso concesso dal Comune di San Secondo Parmense di volta in volta;
- b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- c) a presentare annualmente all'Amministrazione il piano di utilizzo in fase di avvio dell'anno sportivo, a rispettarlo ed attuarlo a proprie cure e spese;
- d) a segnalare immediatamente al Comune di San Secondo Parmense tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne il Comune di San Secondo Parmense da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) a concedere l'impianto in uso gratuito per la pratica dell'educazione fisica degli studenti dei plessi di San Secondo dell'Istituto Comprensivo di San Secondo Parmense Roccabianca e Soragna, secondo i programmi impartiti dalle Autorità scolastiche competenti, previamente concordati con l'Associazione;
- g) a segnalare la necessità di interventi straordinari alle strutture ed agli impianti;
- h) ad effettuare gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria per il buon funzionamento degli impianti oggetto della convenzione, analiticamente indicati, nonché gli altri interventi da questa non espressamente posti a carico del Comune di San Secondo Parmense;
- i) ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento ed assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- j) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti norme in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- k) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- l) a partecipare alle spese di fornitura di luce, acqua e gas nella misura del 15% del totale del costo delle citate forniture, a rendicontazione semestrale delle spese effettivamente sostenute dal comune;
- m) a garantire adeguato riscaldamento dell'aria nella palestra e dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- n) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola; ù
- o) ad adottare appositi protocolli applicativi di dettaglio per l'attività sportiva, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dello Sport - con le "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" (emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f)) e degli ulteriori standard specifici per le singole discipline sportive, ove adottati dai singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;
- p) a rispettare ed adottare le Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive;

- q) a redigere lo stato di consistenza degli immobili, dei mobili e delle relative pertinenze entro venti giorni dall'inizio delle attività in contraddittorio con il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Secondo Parmense;
- r) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- s) a presenziare ad incontri periodici con le altre associazioni sportive locali, gruppi sportivi non organizzati e le singole persone fisiche praticanti attività sportiva e il Comune al fine di definire e risolvere le eventuali problematiche in merito all'utilizzo degli impianti;
- t) ad effettuare le pulizie al termine di ogni giorno di utilizzo;
- u) a svolgere il 'Progetto di Gestione' presentato in sede di gara ed allegato a questa convenzione, come parte integrante ed essenziale;
- v) a svolgere le attività di cui all'elenco delle attività sportive ed allegato a questa convenzione, come parte integrante ed essenziale;

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non imputabili a dolo o incuria, richiesti dal gestore e compatibilmente con le coperture finanziarie previste. Per ogni intervento posto a carico del Comune, l'Associazione dovrà darne avviso scritto al Comune con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell'Ente. Gli interventi di manutenzione straordinaria imputabili all'Amministrazione dovranno essere autorizzati dall'ente con apposito atto.

I beni mobili ed immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere rifiutati dall'Associazione, con facoltà del Comune di rivalersi sulla fideiussione.

All'atto della riconsegna dell'impianto e dei beni mobili contenuti, deve essere redatto, a cura dell'Associazione ed in contraddittorio con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, un verbale dal quale si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi. Il Comune rimane indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità per proteste di terzi, tra essi i frequentatori dell'impianto, in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte dell'Associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impegnati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività.

E' obbligo dell'Associazione fornire entro il 31 agosto di ciascun anno la relazione annuale contenente i prospetti riassuntivi:

- utilizzazione dell'impianto da parte degli utenti;
- attività o manifestazioni svolte;
- manutenzioni effettuate;
- dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- bilancio economico dell'attività approvata dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'Associazione voglia fornire all'utenza un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che qualsiasi spesa relativa all'approntamento di detto servizio, nonché le eventuali modifiche strutturali restano a totale carico dell'Associazione, il legale rappresentante dell'Associazione o un suo preposto appositamente delegato per iscritto deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della legge 25/8/91 n. 287. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata per il solo periodo di durata della convenzione.

L'Associazione è tenuta ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 4 - Modalità

L'Associazione è tenuta a provvedere:

1. alle operazioni periodiche di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:
 - a) in generale, nella:
 - pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
 - pulizia intorno alle piante e del fogliame di risulta delle aree di pertinenza;
 - ritocchi alle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
 - sostituzioni dei vetri e degli infissi per rotture;
 - fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.;
 - b) per gli impianti elettrici, nella:
 - sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
 - modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
 - riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
 - controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge;
 - c) per l'impianto igienico sanitario, nella:
 - pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti nonché delle relative condotte;
 - sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
 - sostituzione dei filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni delle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;
 - d) per l'impianto antincendio, nel:
 - controllo e verifica periodica del funzionamento;
 - manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate o danneggiate;
 - ricarica degli estintori;
 - e) per i locali interni ed accessori, nel:
 - mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc., nella misura necessaria per garantire un ottimale stato del luoghi) della palestra, degli spogliatoi, dell'infermeria (garantendo costantemente la dotazione di legge per i farmaci di emergenza) e di tutti i locali di pertinenza;
 - pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda e mantenimento delle relative cappe fumarie;
 - tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
 - pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
 - piccole manutenzioni;
2. alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistente:
 - pulizia campo da gioco con attrezzature adeguate al tipo di pavimentazione, pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi una volta al dì con l'ausilio di idonei prodotti per l'igiene;
 - montaggio e smontaggio della rete di pallavolo secondo i turni di utilizzo;
 - accensione dell'impianto di illuminazione;
3. alle operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistente:

- lavaggio con idonei detergenti del campo di gioco;
- pulizia delle tribune, degli ingressi e di tutti i locali accessori;
- verifica e riordino di tutte le attrezzature;
- pulizia dell'area esterna di pertinenza dell'impianto;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti;

L'Associazione dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe determinate dal Comune di San Secondo Parmense tenendone adeguata e separata contabilità in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati al controllo.

L'Associazione è tenuta a provvedere, ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare svolgimento delle attività sportive, ed include la fornitura degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci e di ogni altro prodotto, strumento od attrezzatura necessari, richiesti dal responsabile.

E' fatto divieto all'Associazione di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla osta del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune.

L'Associazione è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Associazione dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal responsabile del Comune, previa consultazione con il responsabile dell'Associazione.

Art. 5 - Personale

L'Associazione è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'impianto durante l'apertura al pubblico, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche quanto alla custodia degli alunni nel periodo di utilizzo da parte delle scuole.

Il personale dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dall'Associazione, deve tenere un contegno serio e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

L'Associazione è tenuta a consegnare al responsabile del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra e a comunicare le eventuali variazioni.

Art. 6 - Responsabilità

L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

A tal fine, l'Associazione è tenuta a stipulare specifico contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, con massimali di garanzia non minore di Euro 2.000.000,00.

Art. 7 - Tutela dei lavoratori

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Associazione ed il personale da essa dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

L'Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Associazione si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi di lavoro per i propri dipendenti e soci negli accordi locali integrativi degli stessi.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, accertata dalla direzione provinciale del lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del contributo, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Associazione delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla direzione provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Associazione non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento danni.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nell'attività sono assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile contro terzi, con polizze stipulate con _____ il _____.

Art. 8 - Impianti

Le modalità di accesso all'impianto dovranno essere regolate da apposito regolamento elaborato dall'Associazione.

L'impianto, in orario extrascolastico, dovrà restare aperto tutto l'anno qualora ci sia una richiesta di utilizzo e deve essere assicurata la possibilità di fruizione a singoli o gruppi di richiedenti compatibilmente con il calendario delle proprie attività.

Per l'utilizzo pubblico di cui sopra il concessionario non potrà prevedere a carico degli utenti quote di iscrizione o tesseramento alla propria associazione, ma esclusivamente la tariffa di utilizzo orario della palestra come prevista dalla Giunta Comunale.

Restano a carico dell'Associazione tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti ed il ripristino dei danni loro eventualmente arrecati nel periodo di durata della presente convenzione.

L'Associazione prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dal Comune, ai sensi della vigente normativa in materia, e secondo eventuale norme igienico-sanitarie adottate a livello nazionale, regionale o comunale.

Per l'applicazione del D.M. 18/03/96, l'Associazione è titolare degli impianti sportivi oggetto della gestione affidata ed è tenuta a formulare i piani per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Art. 9 – Uso riservato

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter utilizzare quanto concesso in gestione e relative pertinenze per incontri, manifestazioni od altre esigenze, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e necessario, previo accordo con il concessionario.

Art. 10 - Spazi pubblicitari

Gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto sono affidati all'Associazione. Eventuali strutture pubblicitarie o esposizione di cartellonistica all'esterno dello spazio utilizzato per il gioco, deve essere espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 11 – Migliorie e modifiche

Eventuali lavori di modifica, miglioria ed addizione eccedenti la normale manutenzione – che non necessitano di concessione edilizia – devono ottenere il preventivo assenso del Comune concedente.

Al cessare della concessione l'immobile in oggetto deve essere riconsegnato in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione di opere non autorizzate. La demolizione e la rimozione devono eseguirsi, a cura e spese del concessionario, entro un mese dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Art. 12 — Contributo e corrispettivi

Il Comune di San Secondo Parmense, a titolo di contributo, si impegna a rimanere titolare delle utenze per la forniture di luce, acqua e gas.

Spettano all'Associazione:

- i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- i proventi derivanti dalla gestione del punto ristoro o bar;
- introiti pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità
- il pagamento della quota pari al 15% delle spese di fornitura di luce, acqua e gas, che sarà richiesta con relazione semestrale da parte degli uffici comunali.

La riscossione dei proventi sarà effettuata secondo le norme fiscali e tributarie vigenti. Del valore delle riscossioni, l'Associazione deve darne comunicazione annuale al Comune, e comunque ogni qualvolta richiesto.

Art. 13 - Fideiussioni

A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. 10/1995 e successive modifiche ed integrazioni, e del corretto svolgimento delle attività viene costituita adeguata garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa o deposito cauzionale) per un importo di Euro 4.000,00.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di inosservanza delle condizioni contemplate nella presente convenzione, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e l'Associazione sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

Art. 14 – Controlli e verifica dell'efficienza gestionale

Il Comune di San Secondo P.se, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. L'associazione e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Amministrazione comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli.

Art. 15 - Decadenza della convenzione

La presente convenzione decadrà di diritto per:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o quattro giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- e) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
- f) cessione della convenzione;
- g) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fidejussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti, o, in mancanza di espressa previsione, imposta con apposita comunicazione del Comune;
- i) mancata presentazione della relazione annuale;
- j) espressa comminatoria della presente convenzione.

Ogni altra ipotesi di risoluzione della convenzione resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

Art. 16 - Clausola penale

Salva la decadenza della convenzione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno l'Associazione dovrà corrispondere le penali:

- a) di 500,00 € per ogni giorno di mancata effettuazione delle attività, tranne il mese d'agosto e festività nazionali;
- b) di 100,00 € per ogni giorno di ritardo della richiesta, anche informale, del responsabile del Comune, nell'esecuzione dell'intervento posto a carico dell'Associazione ai sensi della presente convenzione;
- c) di 100,00 € per ogni infrazione dovuta alla mala gestione del riscaldamento interno;
- d) di 100,00 € per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti e degli ospiti;
- e) di 100,00 € per ogni infrazione contestata per mancate pulizie;

Le penali di cui alle b), c), d), e) ed f), potranno essere applicate solo nel caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposita preventiva lettera di intimidazione ad eseguire redatta dal funzionario comunale;

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del servizio del Comune.

Il Comune ha la facoltà di ordinare e far eseguire, d'ufficio, in danno all'Associazione, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la predetta Associazione, appositamente diffidata, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

E' facoltà del Comune valersi delle polizze fidejussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni attribuiti all'Associazione.

Art. 17 – Recesso

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di quattro mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L'Associazione potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di quattro mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 18 - Spese

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 9 della tariffa — parte I — allegata al D.P.R. 269/04/96 n. 131, e successive modificazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Parma.

Art. 20 – Trattamento dati

L'associazione si impegna al trattamento dei dati personali raccolti per l'esercizio del procedimento nel rispetto della normativa in materia ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs.n.196/2003 dove applicabile).

Il gestore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'attività. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Le presenti clausole rivestono per il Comune di San Secondo P.se carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla convenzione, trovano applicazioni le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER L'ASSOCIAZIONE

